

il **I Perito** *Informa*



Anno 29 – Numero 2

APRILE-GIUGNO 2024



Organo dell'Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria - Asti - Torino



Periodico telematico
realizzato esclusivamente su
supporto informatico e
diffuso unicamente per via
telematica ovvero online
(art. 3bis legge 16/7/2012 n.
103) con cadenza
trimestrale su:
www.peritiindustriali.to.it
Autorizz. Tribunale Torino
n. 4921 - 11 giugno 1996

**Redazione e
Amministrazione:**
C.so Unione Sovietica 455
10135 Torino
Tel. 011.5625500/448
info@peritiindustriali.to.it

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Umberto Pietro Cadili Rispi
Enrico Fanciotto
Aldo Novellini
Sergio Scanavacca

**Hanno collaborato a
questo numero:**
Stefano Comellini
Enrico Fanciotto
Aldo Novellini
Loris Patrucco
Paolo Revelli
Sergio Scanavacca
Giulia Zali

Articoli e note firmati e
foto pubblicate esprimono
l'opinione dell'autore e
non impegnano l'Ordine né
la redazione del periodico.

<hr/>			
SICUREZZA	Omicidio sul lavoro: una pista su cui riflettere	Aldo Novellini	3
<hr/>			
AMBIENTE E SALUTE: PREVENZIONE E TUTELA	Transizione ecologica: le comunità energetiche	Sergio Scanavacca	6
<hr/>			
DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE	L'alcol e gli stupefacenti alla guida e sul lavoro Conseguenze non solo per la salute	Stefano Comellini Giulia Zali	11
<hr/>			
NORME E LEGGI	Termotecnica e altro	Enrico Fanciotto	18
<hr/>			
FISCALE	Cos'è l'IRPE, a che cosa serve e perché è un documento importante per la compravendita di un immobile	Loris Patrucco	22
<hr/>			
APIT – APITFORMA	Pedali per auto veicoli: 3 - 2 - 1 ?.....	Paolo Revelli	25



In copertina:
Sguardo oltre le mura del castello di Gradara
(fotografia di Fabrizio Audisio)

OMICIDIO SUL LAVORO: UNA PISTA SU CUI RIFLETTERE

Aldo Novellini



L'interminabile sequenza di morti sul lavoro che continua a segnare il nostro Paese - oltre ad aver portato all'adozione della patente a punti per sanzionare le imprese

coinvolte in eventi infortunistici - ha indotto anche a presentare in Parlamento un disegno di legge per introdurre nel nostro ordinamento il duplice reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime ai lavoratori. Queste nuove fattispecie, prevedono un aumento della pena rispetto agli articoli base del Codice penale - 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) - qualora risulti che l'infortunio sia stato causato da violazioni del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Omicidio sul lavoro

dopo l'articolo 589-ter del Codice penale, viene aggiunto un nuovo articolo, il 589-quater, "Omicidio sul lavoro", con la previsione che qualora si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si venga puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

dopo l'articolo 590-quater del Codice penale, viene aggiunto l'articolo 590 quinquies. Esso è volto a punire chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle nor-

me sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In questo caso la pena della reclusione sarà:

- da due a quattro anni per le lesioni gravi;
- da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Violazioni connesse ad entrambe le fattispecie di reato

Stesse pene per i rispettivi reati - omicidio o lesioni personali gravi o gravissime – sono comminate se gli eventi sono provocati da attrezzature di lavoro non idonee messe a disposizione dei lavoratori. Il riferimento è ad attrezzature non conformi alle disposizioni di legge o regolamentari in recepimento alle Direttive Ue di prodotto (art. 70, D.Lgs. 81/08), violando quanto prescritto all'art. 46 (Prevenzione incendi) e nei seguenti titoli dello stesso decreto 81:

- Titolo III capo II (Dpi) e III (Impianti e apparecchiature elettriche);
- Titolo IV, capo I (Cantieri edili) e II (Lavori in quota);
- Titolo VIII capo I (Agenti fisici) e IV (Campi elettromagnetici);
- Titolo IX capo I (Agenti chimici), II (Cancerogeni e mutageni) e III (Amianto);
- Titolo X, capo I, II e III (Agenti biologici);
- Titolo X-bis (Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario);
- Titolo XI Capo I e II (Atmosfere esplosive).

Aumenti di pena per specifiche casistiche

In caso di contestazione dei reati di cui agli art. 589-quater (omicidio) e 590-quinquies (lesioni gravi e gravissime), la pena prevista subisce un aumento se:

- viene accertata anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs.231/01;
- l'evento è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile di lavoratori e terzi.

Se poi l'infortunio ha causato la morte di più persone, o nel caso alla morte di più persone si aggiungano lesioni ad una o più persone, la pena applicata è quella connessa alla più grave delle violazioni aumentata fino al triplo.

del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi art. 17, D.Lgs. 81/08.

In queste casistiche la pena della reclusione diventa:

- da quattro a sette anni per le lesioni gravi;
- da sette a dieci anni per le lesioni gravissime;
- da dieci a diciotto anni per l'omicidio.

Da notare che, in riferimento alla valutazione dei rischi demandata al datore di lavoro, viene stabilito che i soggetti tecnici chiamati ad accertare le cause dell'accaduto devono verificare che i dati sui quali si basa la valutazione corrispondano al reale livello di rischio cui

sono esposti i lavoratori. Si entra cioè nel merito del contenuto della valutazione dei rischi e di quanto indicato nel DVR, al fine di responsabilizzare i datori di lavoro a non redigere generici documenti "copia e incolla", senza il necessario approfondimento

degli effettivi rischi inerenti all'attività svolta.

Aggravante dello sfruttamento del lavoro

Se oltre ai due reati in oggetto viene contestato il reato di intermediazione illecita di mano d'opera, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque, nel caso di omicidio, non inferiore a dodici anni.

Aggravanti connesse ad inadempimenti datoriali

Si prevedono specifiche aggravanti quando all'evento infortunistico si accompagni un inadempimento del datore di lavoro riguardo:

- alla valutazione di tutti i rischi e all'elaborazione del relativo documento (DVR), ai sensi art. 28, D.Lgs. 81/08;
- alla designazione del Responsabile

Proposta di Legge per l'istituzione del reato di OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME SUL LAVORO:



Definizioni, modifiche al D.Lgs. 81/08 e coordinamento generale

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nei nuovi articoli aggiunti al Codice penale, l'articolo 590 septies c.p. fornisce la definizione di lavoratore e datore di lavoro riprendendo esattamente quelle contenute nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/08.

Modifiche in vista anche nel decreto 81. Viene aggiunto l'art. 20 bis che dispone una procedura d'urgenza di verifica delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro volta a fornire agli Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) l'immediata facoltà di ricorrere al giudice del lavoro in caso sia ravvisata la mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Se il giudice ritiene fondata la denuncia, ordina al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.

Nuova formulazione poi per il comma 2, lettera a, dell'art. 28 (criteri della valutazione dei rischi), dove vengono meglio dettagliate le modalità di svolgimento dell'attività valutativa da parte del datore di lavoro, prevedendo che nella relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, *<< siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

1. eliminare il rischio alla fonte,

2. adottare misure di protezione collettive,
3. fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo>>.

Al fine coordinare le nuove disposizioni sia nel Codice penale che in quello di procedura penale sono inoltre apportate tutte le modificazioni necessarie a rendere coerente l'ordinamento con la presenza dei due nuovi articoli 589-quater e 590-quinquies.

Conclusioni

La proposta di integrare il Codice penale con i due nuovi articoli sconta la contrarietà di chi sostiene che l'aggiunta di due specifiche configurazioni di reato rischia di appesantire ulteriormente il nostro ordinamento in materia penale. Meglio – secondo gli assertori di questa tesi – utilizzare gli strumenti giudiziari già esistenti ed intensificare piuttosto l'attività ispettiva e di controllo sui luoghi di lavoro. Un'azione a carattere preventivo in grado di fornire migliori risultati che il solo affidarsi, a posteriori, ad una stretta sul piano penalistico. Un dibattito aperto di cui vedremo l'evolversi nei prossimi mesi.

In ogni caso, al di là dell'inserimento o meno di nuove fattispecie di reato nel Codice penale, pare particolarmente degna di attenzione la proposta di introdurre nel D.Lgs. 81/08, sia una più incisiva procedura a disposizione degli Rls contro gli inadempimenti datoriali (art. 20 bis) sia una più precisa indicazione dei criteri seguiti nella redazione del Documento di valutazione dei rischi (art. 28), soprattutto in termini di conformità alle norme tecniche riferite alle diverse tipologie di rischio. Due modifiche nel Testo unico che rappresentano un nuovo salto di qualità nel dare sempre maggior efficacia alle norme prevenzionistiche.

TRANSIZIONE ECOLOGICA: LE COMUNITA' ENERGETICHE

Sergio Scanavacca



In base alle ultime previsioni, tra il 2010 ed il 2040, il fabbisogno energetico mondiale aumenterà del 35%. L'incremento di energia si registrerà sensibilmente nei paesi emergenti ed in via di sviluppo quale conseguenza

dell'incremento demografico, dell'impulso economico, dell'aumento dei processi di industrializzazione, di urbanizzazione e aspettative di benessere.

Ci troviamo di fronte alla domanda di costante crescita energetica che dovrà essere accompagnata dalla drastica dipendenza da combustibili fossili, aumentando rapidamente la diffusione delle energie rinnovabili per ridurre drasticamente l'inquinamento ambientale. Naturalmente i paesi OCSE, proporzionalmente alla popolazione, sono i maggiori responsabili del consumo energetico. Un dato particolarmente significativo: mentre negli USA, Eurozona e Giappone si registrano tra le 430 e le 480 autovetture ogni 1000 abitanti, in India ne risultano solo 18. Se uno statunitense consuma 7 tonnellate di energia all'anno, un indiano ne consuma solo 0,8. Alla necessità, ormai certezza, di dover rinunciare alle fonti energetiche fossili, petrolifere e poi anche del gas, non è altrettanto chiaro quali energie rinnovabili prevarranno, soprattutto in Italia.

Un contributo importante può giungere dalle smart cities (Obiettivo 11 Agenda 2030) e dalle comunità energetiche rinnovabili (Obiettivo 7 Agenda 2030), due strumenti attuativi delle politiche di sostenibilità promossi dall'ordinamento UE che presentano interessanti interconnessioni, a partire dai concetti di partecipazione e condivisione, democrazia amministrativa e cittadinanza digitale.

In questo contesto, le comunità energetiche costituiscono un importante strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e le comunità nel perseguimento dell'obiettivo comune della transizione energetica, e, quindi nella lotta al cambiamento climatico. Queste, infatti, vanno accompagnate da politiche di spinta di impianti da fonti rinnovabili più grandi e di dimensioni variabili in grado non solo di contribuire al bilancio energetico del Paese, fino al raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni nette, ma anche, associate a sistemi di accumulo, di garantire flessibilità e sicurezza alla rete, e insieme all'idrogeno verde di decarbonizzare i settori più energivori e difficili come il settore chimico, petrolchimico, cartiere e una parte dei trasporti pesanti. Le comunità energetiche vengono definite come "una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali." Il fine primario è quello del risparmio economico e dell'efficienza energetica in un'ottica di autoconsumo e collaborazione. Infatti, tramite il decentramento a la localizzazione di produzione, consumo e scambio di energia da fonti rinnovabili, cittadini, attività commerciali e imprese del territorio possono contribuire direttamente alla transizione energetica e, di conseguenza, allo sviluppo sostenibile del territorio.

Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tutto il mondo stanno già unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Questa tendenza è in crescita. Infatti, in vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima che 264 milioni di cittadini dell'Unione

Europea si uniranno attivamente al mercato dell'energia, generando fino al 45% dell'elettricità rinnovabile complessiva del sistema.

Le CER, acronimo di Comunità Energetiche Rinnovabili (in inglese REC, Renewable



Energy Communities) sono una modalità di produrre e usare l'energia elettrica basato sul principio di condivisione e oculatezza gestionale.

Le CER sono ideate come strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono soggetti giuridici senza scopo di lucro: Associazioni (o Cooperative se di grandi dimensioni), che una volta costituite si dotano di Regolamento e Statuto interni. Come per tutte le realtà del mondo Non Profit, la finalità principale delle CER non è il profitto finanziario, bensì il benessere dei suoi soci, inteso come beneficio ambientale, economico o sociale a livello di comunità, per i suoi membri e per le aree in cui operano. Creare una CER significa quindi stipulare un contratto con altri soggetti che si impegnano a collaborare per produrre, consumare e gestire l'energia con un unico obiettivo: autoprodurre e fornire elettricità da fonti rinnovabili a prezzi accessibili ai propri membri. Il funzionamento di una comunità energetica è fondato sul concetto di trasformata i consumatori passivi in

consumatori attivi e produttori, unendosi al mercato dell'energia come *prosumer* – concetto, entrato in effetti a far parte anche del linguaggio nel settore del design, per cui si è allo stesso tempo *producer* e *consumer*, partecipando attivamente ai processi dei beni

che si utilizzano. I *prosumer* delle comunità energetiche sono dotati di propri impianti per la generazione di energia elettrica per l'autoconsumo e cedono l'energia in eccesso ad altri consumatori che fanno parte della stessa rete. Quest'ultima è un'infrastruttura che collega tutti gli utenti della comunità energetica, una smart grid che ottimizza con efficienza la distribuzione dell'energia attraverso un sistema in

grado di gestire situazioni in cui le reti di distribuzione siano oggetto di inversione dei flussi di energia, o in cui si verifichino localmente eventuali surplus, e predisposte anche per gestire i sistemi di accumulo in modo dinamico e in tempo reale. Per quanto si continui a descriverle come strumento innovativo, in realtà le comunità energetiche sono nate all'inizio del XX secolo e negli anni '70 che, in Europa, si vedono le prime costituzioni importanti, sottoforma di cooperative di cittadini. La maggior parte delle cooperative energetiche italiane sono nate ancora prima nelle aree Alpine e rappresentano un bellissimo esempio primordiale di Comunità Energetiche. Sviluppate intorno alla ricchezza dei corsi d'acqua che si trasforma in energia idroelettrica, hanno permesso ai territori di diventare (e rimanere) autonomi. Alcune di queste sopravvivono anche oggi e non è un caso che la maggior parte delle Comunità energetiche in Italia si trovi proprio in Trentino Alto-Adige. Una delle primissime esperienze di cooperativa energetica in Italia è stata quella del Comune di Dobbiaco dove a cavallo tra '800 e '900, agricoltori e albergatori si unirono per portare l'elettricità ai cittadini costruendo una centrale idroelettrica.

Sempre in Alto Adige, nel piccolo Comune di Funes, tre agricoltori ed un artigiano fondarono nel 1912 la Società elettrica di Santa Maddalena, che oggi è la cooperativa energetica “Energie Villnöß” e gestisce 3 centrali idroelettriche, 2 impianti di teleriscaldamento e la rete di distribuzione di tutta la valle. Come non citare infine il caso della Comunità Energetica di Primiero-Vanoi, dove nel 1901 i Comuni della Valle si sono riuniti in una società partecipata (AMCS S.p.A.) costruendo una prima centrale idroelettrica che ha permesso ad un intero territorio di rifornirsi di energia. Oggi, con 90 MW di idroelettrico, 35 MW di biomassa legnosa, 1 MW di fotovoltaico installato e 18,6 MW di accumulatori termici, la CER di Primiero-Vanoi è completamente autonoma e non ha subito l'aumento dei prezzi del gas.

Vediamo, di indicare sinteticamente le caratteristiche principali e le modalità di attuazione. I Soggetti ammessi sono tutte le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fatto salvo ovviamente quelle che operano nel settore dell'energia come attività principale), gli enti territoriali e le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. Un Comune, una parrocchia, un artigiano, un condominio, un gruppo di cittadini connessi alla rete nella stessa zona, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili: la CER unisce consumatori e produttori, definiti *Consume* se semplici utilizzatori dell'energia e *Prosume* quando non solo sono consumatori, ma anche produttori di elettricità da fonti rinnovabili. In una CER deve essere presente almeno un Prosumer, proprietario dell'impianto a fonte rinnovabile (quasi sempre fotovoltaico).

dell'impianto a fonte rinnovabile (quasi sempre fotovoltaico).

Per costruire una comunità di energia rinnovabile, a livello operativo i passi sono riassumibili come segue:

□ **pianificazione** - sviluppo di un'analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e per il territorio in cui opera), definizione dell'assetto giuridico, identificazione degli

attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all'interno della CER;

□ **programmazione** - individuazione delle risorse economiche e definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. In questa fase è opportuno identificare eventuali barriere amministrative e soluzioni per la loro rimozione, nonché l'individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina primaria7);

□ **progettazione** - in linea con l'analisi preliminare svolta nella pianificazione, prevede un approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione (capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio;

□ **realizzazione** - prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l'installazione degli stessi ed eventuali loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione;


□ **gestione** - la CER richiede una gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi), una gestione finanziaria (previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi), una gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica. Quest'ultima deve comprendere il monitoraggio - almeno su base oraria - dei flussi energetici (prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti FER), l'eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l'adeguamento della domanda/offerta di energia della FER, l'installazione di sistemi di accumulo e l'incentivazione (interna) di sistemi di demand side management.

Lo scorso 23 gennaio il MASE ha pubblicato il Decreto del 7 dicembre 2023 che promuove lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia) le definisce come “un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella

disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità”.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di un

una determinata area e sui livelli di indipendenza energetica di un territorio, con notevoli risparmi e un sensibile abbattimento dei costi a carico degli utenti finali. Si tratta di un beneficio importante, che può essere



Le fasi di pianificazione e gestione di una CER

medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete e dell'autoconsumo diffuso in Italia. Il 23 febbraio sono state approvate le note attuative per l'accesso agli incentivi economici, che potranno essere richiesti a partire da 8 aprile.

Le CER, che si contestualizzano nel nuovo paradigma delle energy community, offrono indubbiamente numerosi vantaggi sia a livello ambientale che sociale. Fra questi rientrano in primis la riduzione delle emissioni di gas serra, il miglioramento della sicurezza energetica e un maggiore impulso allo sviluppo o al rilancio dell'economia locale dei territori.

Avviare o partecipare a una comunità energetica significa adottare un sistema di produzione di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili (come, ad esempio, gli impianti fotovoltaici), col risultato di una significativa riduzione dell'impatto ambientale sul territorio circostante e delle emissioni di CO₂.

Non solo: dal punto di vista sociale, le Comunità Energetiche Rinnovabili possono avere forti impatti a livello locale, con ricadute positive sulla qualità della vita degli abitanti di

condiviso e distribuito in modo equo anche ai soggetti economicamente più svantaggiati, promuovendo in questo modo la democratizzazione dell'accesso all'energia. Ciò nonostante, al momento attuale le sfide da affrontare rimangono comunque non trascurabili. Le principali barriere per la costituzione e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sono, innanzitutto, gli importanti investimenti economici iniziali, dai quali non sempre è possibile rientrare in un breve arco di tempo. Anche la complessità tecnica e normativa per la messa a punto degli impianti e la necessità di sviluppare modelli di business innovativi e sostenibili ha rappresentato, fino ad oggi, un forte ostacolo alla diffusione delle CER nel nostro Paese. Il Decreto del MASE si pone proprio l'obiettivo di affrontare e superare queste difficoltà, sia attraverso la semplificazione delle procedure burocratiche che attraverso l'adozione di politiche di supporto e di incentivi finanziari. La progressiva attivazione delle comunità locali, tramite processi partecipativi incentrati sulla rigenerazione dell'economia locale, fa intravedere la nascita di un nuovo sistema

socio-energetico basato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sull'uso di impianti locali di generazione di energia distribuita. Attraverso il reinvestimento dei profitti generati e l'ottenimento di benefici energetici, sociali e ambientali, le comunità energetiche mirano alla sostenibilità economica con una missione sociale più ampia. La produzione locale, per molto tempo messa ai margini del sistema produttivo, riacquista così il suo valore strategico nel processo di transizione energetica, diventando il luogo, fisico e simbolico, in cui innescare una rivoluzione verde in risposta alla crisi climatica, alla disuguaglianza economica e all'ingiustizia socio-ambientale. Quale potrebbe essere, dunque, una possibile risposta all'interrogativo posto da Barthes nel 1977, quando il filosofo francese proponeva una riflessione sull'(im)possibilità di convivenza con il sé, l'altro e l'ambiente, sulle difficoltà di condividere spazi comuni attraversati da conflitti di interesse? Una possibile risposta potrebbe essere quella sottesa nei due termini che compongono un binomio che rivoluziona il modo di essere cittadino attivo: Comunità Energetica. L'ecologia definisce la comunità l'insieme degli organismi che condividono uno stesso

ecosistema geograficamente limitato. Nel limite, dunque, risiede uno dei tratti distintivi della comunità, la cui salvezza sarebbe garantita dalla separazione dal resto. In tal senso, la parola "**comunità**" ci riporta ad una dimensione territoriale di "comunanza" di obiettivi e ideali. Il termine "**energia**", quando associato alle comunità, ha una doppia valenza: da un lato si riferisce all'energia "pulita", ossia alle energie diffuse, le fonti rinnovabili sparse in natura che ci permettono di illuminare e riscaldare le nostre case; dall'altro, fa riferimento all'energia delle persone che decidono volontariamente di unirsi per fare la differenza, per cooperare. In entrambi i termini la dimensione relazionale è preminente e primordiale. Essere comunità energetica, dunque, significa partire dalle origini – la dimensione comunitaria –, per intraprendere nuove strade verso modi di produzione e consumo dell'energia a km zero; significa ristabilire una relazione con l'ambiente a partire dall'uso di fonti rinnovabili per la realizzazione di un sistema economico e sociale sostenibile per le presenti e future generazioni. Comunità Energetica significa mutuo appoggio, cooperazione, scambio, concetti alla base "del vivere insieme".



L'alcol e gli stupefacenti alla guida e sul lavoro

Conseguenze non solo per la salute

Stefano Comellini – Giulia Zali¹



1. Premessa

L'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti costituisce un tema rilevante di salute pubblica e ordine sociale. In tale ambito, particolare importanza riveste il

fenomeno della guida sotto l'effetto di tali sostanze, rappresentando una delle principali cause di sinistri stradali, spesso con esiti tragici. D'altro canto, la questione ha rilevanza cruciale anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo esamina i riflessi legali e le conseguenze giudiziarie di tali condotte illecite.

2. La guida in stato di ebbrezza.

Guidare veicoli sotto l'effetto di alcol comporta una severa penalizzazione che può consistere in onerosa sanzione pecuniaria e/o detentiva, oltre alla sospensione o revoca della patente. La legge italiana, come quella di molti altri ordinamenti, impone limiti specifici di alcolemia nel sangue (BAC, *Blood Alcohol Concentration*)

La normativa che disciplina la guida in stato di ebbrezza si ritrova nel **Codice della Strada**² agli artt. 186 e 186-bis, ove si prevede che:

- la soglia minima generale di sanzionabilità è pari a 0,5 grammi per litro (g/l) (art. 186).

- per i soggetti minori di anni 21, per i neopatentati (licenza conseguita da meno di 3 anni) e per i conducenti professionali, il limite di alcolemia è zero. Questi conducenti che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa (quindi, non penale) del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Se si supera tale valore - che, come si è visto, costituisce la soglia minima generale di rilevanza illecita - le sanzioni dell'art. 186 sono aumentate in varia misura (art. 186-bis).

Le sanzioni dell'art. 186 CdS variano in base al livello di alcolemia rilevato:

- tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 543 ad euro 2.170, sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda da € 800 a € 3.200, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
- oltre 1,5 g/l: sanzione penale dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e dell'ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca del veicolo sempre

¹ Studio legale Comellini.

² D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, più volte integrato e modificato.

che non appartenga a persona estranea al reato; in quest'ultimo caso, tuttavia, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Le sanzioni sono aumentate se il trasgressore provoca un incidente o se la violazione è commessa dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

3. La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L'art. 187 del Codice della Strada si occupa, invece, della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, senza prevedere, a differenza dell'art. 186 C.d.S., che regola la guida sotto l'effetto di alcol, una soglia oltre la quale si presume l'alterazione dello stato psico-fisico del conducente.

La sanzione penale è quindi sempre dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni. La patente è revocata se si tratta di conducenti professionali di mezzi per il trasporto di cose o persone specificamente indicati.

Come per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la guida sotto stupefacenti comporta sempre la confisca del veicolo sempre che non appartenga a persona estranea al reato; in quest'ultimo caso, tuttavia, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Al pari della guida in stato di ebbrezza, le sanzioni sono aumentate se il trasgressore provoca un incidente o se la violazione è commessa dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

4. La procedura di accertamento.

Secondo quanto dispone l'art. 186 CdS, commi 3, 4 e 5, a cui fa riferimento il comma 7 del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad

accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186 comma 3).

Ove i predetti accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186 comma 4).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186 comma 5).

L'accertamento alcolimetrico dello stato di ebbrezza si fonda sull'utilizzo dell'etilometro, strumento disciplinato per il suo corretto funzionamento dalle norme tecniche di cui all'art. 379 co. 5, 6, 7, 8 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada).

Quanto alla valenza probatoria dell'alcoltest ai fini e per gli effetti dell'affermazione di responsabilità per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, vige il principio per il quale l'esito positivo dell'alcoltest è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza. Pertanto, è onere dell'imputato fornire, eventualmente, la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la

mera allegazione di difettosità dell'apparecchio³.

A questo si aggiunga che secondo una recente sentenza⁴ la Cassazione ha precisato che, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 CdS.

Ne consegue, pertanto, che, in assenza dell'espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal guidatore alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche; con superamento della soglia di 1,50 g/l a fronte, ad esempio, della riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.

5. L'accertamento dell'alterazione da stupefacente

Come per la guida in stato di ebbrezza, l'art. 187 comma 2 Cds prevede che, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui oltre si dirà, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Qualora tali accertamenti diano esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del

veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (art. 187 comma 2-bis).

Nel caso non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero – come oltre si vedrà – qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

La Cassazione è costante nell'affermare⁵ che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 CdS non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze; stato che, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento della verifica della violazione.

Ne consegue, pertanto, che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di

³ Cass. pen., 9.12.2020 n. 7281, dep. 2021.

⁴ Cass. pen. 29.2.2024 n. 20763.

⁵ Da ultimo Cass. pen., Sez. IV, 23.1.2024 n. 7199.

sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verifica di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verifica del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento della guida del veicolo.

6. Il rifiuto di sottoporsi all'esame.

L'art. 186 comma 7 CdS punisce – in caso di presunta guida in stato di ebbrezza - la condotta di rifiuto a sottoporsi agli esami di cui sopra con la sanzione prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. c). Questa disciplina è richiamata dal successivo art. 187 comma 7 per la condotta di rifiuto in caso di presunta guida sotto stupefacenti.

In sostanza, il rifiuto equivale normativamente alla presunzione legale di responsabilità per il superamento della più alta soglia di illiceità, integrando uno specifico e autonomo reato.

Tuttavia, è necessario che la richiesta degli operanti sia legittima e aderente alle prescrizioni normative.

Si è così affermato che non integra tale reato il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta espressamente prevista dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 186 CdS. La disposizione punisce, infatti, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening" e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano

sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali⁶.

Riguardo al rifiuto dello specifico esame del prelievo ematico, la Cassazione ha espresso un orientamento molto rigoroso, sulla scorta del suo riconosciuto carattere invasivo.

Pertanto, in presenza dei presupposti di fatto indicati dall'art. 186 - coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria - l'accertamento del tasso alcolemico, richiesto ai sanitari dagli organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile per l'affermazione di responsabilità, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso.

È dunque necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura presso cui è stato condotto il soggetto coinvolto in sinistro stradale, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso che preveda esami ematologici per fini diagnostici e terapeutici. Ove sia contemplato, fra gli accertamenti clinici, anche il prelievo ematico, gli organi di polizia giudiziaria sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali. Si tratta, infatti, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso.

È evidente che il problema non si pone quando il prelievo ematico o di altri campioni biologici sia disposto dai sanitari per finalità diagnostiche e terapeutiche in quanto in tal caso soccorre il consenso informato che deve essere comunque richiesto al paziente per finalità di cura.

⁶ Cass. Pen., 15.10.2021 n. 46148.

Diversa è invece l'ipotesi in cui i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente ad esame del sangue e sia ugualmente avanzata dagli organi di polizia la richiesta di effettuare – quindi, non per finalità di cura - l'analisi del tasso alcolemico.

In quest'ultimo caso, il conducente può opporre un espresso dissenso al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza nel sangue di alcol ovvero di sostanze stupefacenti. In tale ipotesi, l'eventuale accertamento effettuato dagli operanti è illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili nel procedimento penale⁷.

Ne deriva che, in tal caso, il rifiuto da parte dell'interessato non solo è legittimo, ma costituisce anzi esercizio del diritto di opporsi a un accertamento non solo invasivo ma anche *contra legem*, di tal che non potrà configurarsi a suo carico, né il reato di cui all'art. 186 comma 7 né quello di cui all'art. 187 comma 7 CdS, in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (“esercizio di un diritto”)⁸.

7. Il lavoro di pubblica utilità.

Molto frequente è la scelta del trasgressore, sottoposto a procedimento penale per il reato di guida sotto alcol o stupefacenti, di richiedere il “lavoro di pubblica utilità” in sostituzione della prevista sanzione penale.

Si tratta di una misura alternativa di espiazione della pena prevista per la generalità delle condotte di guida sotto alcol o stupefacenti, fatta eccezione per quelle che abbiano cagionato un incidente stradale. Essa consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo

Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo qualora si tratti di soggetto tossicodipendente

A fronte del comprovato svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

8. Alcol e sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro.

L'uso di alcol e sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro rappresenta un grave problema, idoneo a compromettere soprattutto la sua salute e sicurezza, con infortuni, danni alle attrezzature, e comunque diminuzione della produttività.

Infatti, l'assunzione di tali sostanze può influenzare negativamente le capacità cognitive e fisiche dei lavoratori, portando a errori di giudizio, riduzione della concentrazione e rallentamento dei riflessi. In settori come l'edilizia, i trasporti e la manifattura, dove la precisione e la rapidità di reazione sono cruciali, questi effetti possono avere assai gravi conseguenze.

9. Gli obblighi del datore di lavoro.

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il datore di lavoro dovrà far riferimento alla complessa normativa che, direttamente e indirettamente, riguarda la salute e sicurezza sul lavoro e di cui qui di seguito si indicano le più rilevanti:

A) DPR 9 ottobre 1990 n. 309⁹, che disciplina l'uso, il traffico e la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, e

⁷ Cass. pen. 25.8.2016 n. 52877.

⁸ Cass. pen., Sez. IV, 11.5.2021 n. 21559.

⁹ “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

introduce misure preventive, terapeutiche e di recupero per contrastare la dipendenza.

L'art. 125 prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con Regolamento ministeriale, sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

Qualora lo stato di tossicodipendenza sia accertato nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164 a euro 25.822.

B) Legge 30 marzo 2001 n. 125¹⁰, con norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti.

All'art. 15 è prevista una disposizione corrispondente a quella, in tema di stupefacenti di cui alla precedente lett. A). Si prevede, infatti, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, anche qui individuate da regolamento ministeriale, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

A tal fine, i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Con la Intesa Conferenza Stato-Regioni 16 marzo 2006 si sono poi individuate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, secondo quanto disposto dal citato art. 15 della Legge n. 125/2001.

C) Provvedimento 30 ottobre 2007, Conferenza Unificata, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, con cui si forniscono ulteriori indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria e il controllo sull'uso di sostanze stupefacenti e alcool nei luoghi di lavoro; con specificazione delle categorie di lavoratori soggetti a test obbligatori.

D) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il cd. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che riunisce e aggiorna le precedenti norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e impone obblighi ai datori di lavoro per garantire ambienti di lavoro sicuri, inclusa la prevenzione dell'uso di alcool e droghe, sostanze che possono compromettere la sicurezza.

Sono così prescritte una serie di misure preventive, che includono:

1. **Valutazione dei Rischi:** identificazione dei rischi legati all'uso di sostanze psicotrope e alcool.

¹⁰ Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati.

2. **Informazione e Formazione:** educazione dei lavoratori sui rischi correlati all'uso di queste sostanze.
3. **Sorveglianza Sanitaria:** controlli medici periodici per i lavoratori esposti a particolari rischi.

In particolare, l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i lavoratori esposti a rischi particolari, come quelli derivanti dall'uso di macchinari o dalla guida di veicoli, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, che può includere test per rilevare l'uso di alcool e droghe.

L'art. 111 comma 8 prescrive poi che il datore di lavoro disponga affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Possono poi citarsi anche:

- **Provvedimento 18 settembre 2008**, Conferenza Permanente Stato Regioni, che introduce "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".

- **D.G.R. Piemonte n. 13-10928 del 9 marzo 2009**, che implementa le linee guida nazionali a livello regionale e definisce per il Piemonte le modalità di controllo e prevenzione dell'uso di alcool e droghe sul lavoro.

- **D.G.R. Piemonte n. 4-2205 del 22 giugno 2011**, che al paragrafo 1A. "Prevenzione e area lavoro e mansioni a rischio", stabilisce come prioritaria l'attivazione di programmi di prevenzione delle dipendenze anche all'interno degli ambienti di lavoro.

- **D.G.R. Piemonte n. 29-2328 del 26 ottobre 2015**, che aggiorna le normative regionali in materia di controllo sull'uso di alcool e droghe sul luogo di lavoro e specifica le categorie di lavoratori da sottoporre a controllo, le modalità dei test e le procedure in caso di positività.

Soffermandoci su quest'ultimo provvedimento, con cui la normativa regionale del Piemonte integra quella nazionale con disposizioni specifiche, si stabilisce:

1. **Categorizzazione dei Lavoratori:** identificazione delle categorie di lavoratori che devono essere sottoposte a controllo, come coloro che svolgono mansioni ad alto rischio per la sicurezza, ad esempio conducenti di veicoli aziendali, operai di impianti industriali, e personale sanitario.
2. **Modalità di Controllo:** definizione delle modalità e delle tempistiche per l'esecuzione dei test di screening per alcool e droghe, inclusi i test a sorpresa.
3. **Procedure Operative:** linee guida per i datori di lavoro e i medici competenti su come procedere in caso di esito positivo ai test.

Le conseguenze giuridiche per i lavoratori che risultano positivi ai test per alcol e droghe possono essere severe. In base alla gravità del caso e alla frequenza delle violazioni, le sanzioni possono includere:

1. **Sospensione:** temporanea interdizione dal lavoro.
2. **Licenziamento:** in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
3. **Responsabilità Penale:** in situazioni che comportano rischi significativi per la sicurezza di terzi, possono scattare anche conseguenze penali.

Le analisi sui dipendenti possono essere effettuate in vari momenti e con diverse modalità:

1. **Test Pre-Assunzione:** per alcune categorie di lavoratori, è previsto un controllo prima dell'assunzione.
2. **Controlli Periodici:** test regolari per i lavoratori esposti a rischi specifici.
3. **Test a Sorpresa:** per prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza continua.
4. **Controlli su Sospetto:** in caso di comportamento anomalo o incidenti sul lavoro.

Le categorie di lavoratori soggette a controlli più stringenti includono:

1. **Conducenti di Veicoli:** per evitare rischi di incidenti stradali.
2. **Operai di Impianti Industriali:** per prevenire incidenti sul luogo di lavoro.
3. **Personale Sanitario:** per garantire la sicurezza dei pazienti.
4. **Addetti alla Sicurezza:** come guardie giurate e personale di vigilanza.

Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, molte aziende adottano politiche di tolleranza zero verso l'uso di alcool e droghe. I test più comuni includono:

- **Test dell'Alito:** utilizzati principalmente per rilevare l'alcool,

simili agli etilometri usati dalla polizia stradale.

- **Test delle Urine:** possono rilevare un'ampia gamma di sostanze stupefacenti e sono tra i più utilizzati per la loro semplicità e accuratezza.
- **Test del Sangue:** sono i più precisi, ma anche i più invasivi e costosi.
- **Test della Saliva:** offrono un compromesso tra invasività e accuratezza, e sono utili per rilevare l'uso recente di droghe.

Questi accertamenti rappresentano un obbligo per il datore di lavoro che affida al medico competente la loro esecuzione nell'ambito della sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

10. Conclusione.

La prevenzione e il controllo dell'uso di alcool e sostanze stupefacenti, sia sulla strada che sul luogo di lavoro, sono fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Attraverso una combinazione di leggi rigorose, campagne di sensibilizzazione e test regolari, è possibile ridurre significativamente i rischi associati a questi comportamenti.

- **Acqua, oro blu**
- **Norme UNI recentemente pubblicate**

Enrico Fanciotto



Acqua, oro blu

Il cambiamento climatico e le recenti disposizioni legislative stanno evidenziando la necessità di gestire meglio la risorsa acqua potabile specialmente negli edifici plurifamiliari.



Tralasciando per ora le disposizioni relative all'alimentazione degli impianti di climatizzazione, che saranno tema di una prossima disamina, vorrei porre l'attenzione su:

Gestione ripartizione costi condominiali

Fino a qualche anno fa la mancanza dei contatori e/o la necessità di avere una unanimità in sede di assemblea condominiale era una problematica molto difficile da risolvere, inoltre, il costo al metro cubo era abbastanza basso al punto da non rendere la loro installazione economicamente vantaggiosa ma, l'aumento dei costi e soprattutto la sentenza del tribunale di Milano n. 4275 del 3 maggio 2019 che evidenziava nella motivazione:

".. Quindi, l'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall'attore, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima."

ha di fatto reso possibile l'installazione del contatore singolo con l'obbligo di accettare la lettura dei consumi effettivi come dato certo a scapito di qualsiasi altra forma precedentemente adottata, empirica o statistica.

Questa importante novità viene sempre più adottata specialmente in caso di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria degli impianti interni alle abitazioni.

La possibilità di integrazione di altri sistemi di ripartizione con la lettura a distanza dei valori dei contatori è una ulteriore spinta all'aumento delle installazioni.

La lettura da remoto, precedentemente introdotta con la Direttiva Europea sull'efficienza Energetica, attuata con il decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020, sarà obbligatoria per i sistemi di contabilizzazione del calore, del raffrescamento e dell'acqua calda sanitaria negli edifici con impianti centralizzati. Infatti, entro il 1° gennaio 2027 tutti i dispositivi esistenti dovranno essere leggibili da remoto, come evidenziato nell'illustrazione sottostante gentilmente offerta dalla ditta ISTA ITALIA:



Come ampiamente riscontrato, in pratica, il passaggio da una ripartizione generica qualsivoglia ad una ripartizione dei consumi, in particolare dell'acqua potabile, basata su effettivi dati riscontrabili con gli opportuni strumenti, ha comportato una riduzione dei prelievi molto significativa (ben oltre il 30%) perché, dove non arriva la sensibilità fisica arriva la sensibilità economica. Difatti la possibilità di essere responsabili e poter verificare che, con poche attenzioni, si possono ottenere significativi risparmi sulle spese condominiali generali e private.

Gestione responsabilità salubrità nella distribuzione condominiale

Il Decreto Legislativo 18/2023, attuativo della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo, entrato in vigore 31 marzo 2023 richiede analisi periodiche delle acque destinate al consumo umano nei condomini.

In particolare, il responsabile delle parti comuni deve verificare almeno 2 volte l'anno che dal punto di consegna dell'acquedotto all'ultimo punto di prelievo non vengano rilasciate sostanze che rendono l'acqua non più potabile.

Sono previste sanzioni e nei casi più gravi denunce penali se si accerta che non sono state adottate azioni di controllo che hanno permesso il verificarsi di gravi eventi come accaduto recentemente in regione Piemonte.

Il servizio deve essere svolto in maniera corretta e da personale formato e competente per ottenere così una Certificazione valida e congrua.

Saranno sempre di più le richieste e le ditte che offriranno questi servizi rispettando rigidi protocolli sia sulla metodologia corretta del prelievo in loco sia sui parametri fisici da verificare e confrontare con i valori massimi/minimi previsti dalle varie normative vigenti in modo da garantire la salubrità dell'acqua in ogni suo punto di erogazione.

Elenco di alcune Norme UNI recentemente emanate:

APRILE 2024	
UNI EN 751-3:2024	Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - Parte 3: Nastri e corde di PTFE non sinterizzato
UNI EN 17841:2024	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Antivegetativa per membrane - Acido solfammino
MAGGIO 2024	
EC 1-2024 UNI CEN/TS 17977:2024	Infrastrutture del gas - Qualità del gas - Idrogeno utilizzato in reti gas convertite
UNI EN ISO 16571:2024	Sistemi per l'evacuazione dei fumi generati dai dispositivi medici
UNI EN 12261:2024	Contatori di gas - Contatori di gas a turbina
UNI EN ISO 5667-3:2024	Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Conservazione e preparazione dei campioni di acqua

Cos'è l'RRE, a che cosa serve e perché è un documento importante per la compravendita di un immobile

Loris Patrucco



RRE: a cosa serve

La relazione di regolarità edilizia (RRE) è un documento che serve a verificare la conformità urbanistica e catastale di un immobile.

Questo documento garantisce che l'immobile sia conforme alle norme vigenti; deve contenere la storia costruttiva dell'immobile, i titoli autorizzativi ottenuti, le eventuali trasformazioni subite nel tempo e la presenza di eventuali vincoli edilizi e/o urbanistici.

Serve per la compravendita di un immobile, per l'erogazione del mutuo e per garantire la conformità legale dell'edificio.

È quindi un documento tecnico, a supporto della proprietà, che fotografa la situazione dell'immobile da un punto di vista urbanistico e catastale.

La conformità dell'immobile deve riferirsi alla legittimazione urbanistica del fabbricato e delle unità immobiliari.

La Legge 120/2020, ha introdotto il comma 1-bis, all'art. 9 del D.P.R. 380/2001, che ci fornisce la definizione di stato legittimo.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli

eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Chi redige l'RRE

I tecnici iscritti all'albo professionale nel rispetto delle proprie competenze redigono l'RRE prendendosi la responsabilità di attestare che l'immobile sia conforme alle normative edilizie e catastali vigenti.

La presenza di un professionista garantisce l'imparzialità e la correttezza della relazione, che è fondamentale per la compravendita di immobili e per garantire la conformità legale degli stessi.

I documenti necessari sono:

1. atto di provenienza dell'immobile;
2. estratto di mappa catastale;
3. planimetria catastale e dati catastali;
4. titoli edilizi completi di elaborati grafici e relazioni tecniche;

Inoltre il tecnico incaricato effettua un sopralluogo nell'immobile per verificare che lo stato dei luoghi coincida perfettamente con quello licenziato in comune e depositato in catasto;

Costo

Il costo varia a seconda delle dimensioni e dell'immobile coinvolto, dal numero di verifiche necessarie e del tempo dedicato complessivamente alla pratica.

È da considerare anche la possibilità di dover affrontare spese aggiuntive per la correzione di eventuali violazioni urbanistiche e/o catastali riscontrate durante la redazione della relazione.

Esempio del Modello di RRE

Io sottoscritto,, nato a il, codice fiscale, con studio sito in, iscritto, in qualità di tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento comunali e catastali, in seguito ad incarico ricevuto da e in qualità di proprietario dell'immobile, sito in, e censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di al Fg. Part. Sub.

Dichiara e Attesta

1) Quanto sopra descritto è stato costruito in conformità dei seguenti titoli abilitativi edilizi e successive varianti (anche anteriori al 1° settembre 1967 per i manufatti realizzati in centri abitati o in comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica).

Per i fabbricati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 in Comuni non dotati di strumenti di pianificazione urbanistica sarà sufficiente, in assenza del titolo abilitativo, la

dichiarazione di anteriorità al 1° settembre 1967).

2) Successivamente all'ultimo titolo abilitativo citato non risultano apportate modifiche per le quali fossero richiesti ulteriori titoli edilizi.

3) Pertanto l'immobile è conforme ai titoli abilitativi edilizi sopra citati (eventualmente: fatta eccezione per le seguenti difformità che risultano sanabili mediante...oppure: che non risultano sanabili, abusi, peraltro, che non configurano le fattispecie dell'assenza di titolo edilizio abilitativo o di totale difformità dallo stesso.

4) Risulta rilasciato in data.....protocollo n.....il relativo certificato di agibilità

Oppure: è stata presentata in data.....protocollo n.....la domanda per il rilascio del certificato di agibilità che deve intendersi accolta per silenzio-assenso in quanto:

- La richiesta è stata corredata dalla documentazione richiesta dalla legge;
- Sussistono le condizioni igienico-sanitarie e gli altri presupposti previsti dalla legge per il rilascio dell'agibilità;
- Il Comune non ha emesso, nei termini di legge, provvedimenti di opposizione.

Oppure: è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività per il conseguimento dell'agibilità in data...protocollo n....

Oppure: non è stato possibile reperire presso gli uffici comunali competenti documentazione attestante il rilascio del certificato di agibilità o il diniego di rilascio; gli immobili in oggetto presentano tuttavia tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento dell'agibilità.



**Associazione Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
di Alessandria - Asti - Torino**

Informativa per i Soci

Pedali per auto veicoli: 3 - 2 - 1 ?.....

Ogni giorno per spostarci utilizziamo i mezzi più disparati. Ovviamente il primo in assoluto sono i piedi che usiamo senza nessun costo apparente (a parte le scarpe...), ma si sa che solo con i piedi ben presto ci si stanca e non si arriva dappertutto. L'uomo allora inventa la bicicletta con 2 pedali. Forse è banale, ma per avere un equilibrio e

uniformità di spinta abbiamo la necessità di poggiare entrambi i piedi per suddividere la forza impressa e trasmettere un movimento circolare diretto sulle ruote che girano sul terreno. Con la tecnologia e l'inventiva dei pionieri si realizzano i primi carri dotati di spinta autonoma, sia a vapore, con una caldaia a carbone, sia elettrica, con delle

SOCIETÀ ANONIMA  SEDE IN TORINO Mod. N. 89 -
CAPITALE VERSATO L. 400.000.000

FATTURA 2138
21838 FILIALI D'ITALIA
C. P. E. Torino 118 Fatturato il 3-6-1931

DARE Sig. XXXXXXXXXX abitante in Via Corso Vinzaglio 88

Telef. N. per le riparazioni eseguite sulla vettura tipo 514 N. di telaio 201418 N. targa circolaz. 18981 TC

entrata in officina il 1/6/1931 Km. percorsi 12106 Benzina litri 5 Ruote N. 1 Acquistata il 29/1/1930

Falletti C/9A

Operaz. N.	DESCRIZIONE	val. orcinio	Mano d'opera a prezzo fisso
1	Sistemare conduttore N.1	14.==	XXX==
2	Eliminare perdita olio dal tubo guida sotto comando anticipo	10.==	XXX==
3	Verificare pedale frizione (V.A. 67)		
6=02	Registrare freni e centrare gamasce		8.==
8=22	Registrare gioco coppia elicoidale scatto a guida	6.75	XXXX
11=176	Registrare anello premighernit. pompa acqua	1.25	XXXXX
16=52	Togliere diaframma		
7=04	Registrare leve comando frizione		6.75
4=40	Revisionato pedagliera frizione		18.==
11=178	Revisione pompa acqua	19.25	



ATTENZIONE
tutti sono a disposizione della S. V. per l'opportuna verifica e possono di subito o nel termine massimo di giorni 10 da oggi. I termini si intenderanno acquisiti all'officina e saranno passati a rotante.



batterie al piombo. Il sistema della batteria e del motore permette di muovere le ruote anche in questo caso con un movimento circolatorio.

Sembrirebbe tutto bene, ma un solo comando a mano oppure a pedale per regolare la velocità non basta. Quando il carro (ormai denominato autovettura) si deve bloccare, magari all'improvviso, non basta togliere alimentazione al motore, ma si deve intervenire con una forza che solo un pedale azionato dalla forza congiunta della gamba e del piede riesce a dare. Ecco che arriva il pedale del freno.

Il resto è noto, con l'utilizzo dei motori endotermici risulta indispensabile avere un rapporto di marcia variabile tra il generatore e le ruote. Per facilitare il cambio del rapporto viene utilizzato un terzo pedale, che stacca momentaneamente il motore dal sistema di collegamento alle ruote. Questo comando si chiamerà frizione.

Quindi riassumendo il numero dei pedali è passato da 1 a 2 a 3

Con il cambio automatico si elimina il pedale della frizione: finalmente niente più "grattate", rilassamento nella guida, motore meno stressato che si adatta meglio alle variazioni di velocità o di marcia in salita.

Nella immagine allegata possiamo vedere, per gentile concessione del proprietario, un esempio di autovetture "FIAT BALILLA" e "FIAT TOPOLINO" ancora funzionanti che hanno quasi un secolo di vita.

Nella fattura della FIAT risalente al 1930 riprodotta in scansione viene messo in evidenza un intervento di manutenzione sulla "pedaliera" che una volta richiedeva regolazioni e registrazioni continue. La vettura in esame, modello FIAT 514, al momento della manutenzione aveva percorso 12100 km.



Inversioni di tendenza nel numero di pedali con le autovetture elettriche da 3 a 2 a 1 ...

Con i motori elettrici in corrente alternata, dove la velocità del veicolo varia con la frequenza di alimentazione non servono ovviamente la leva del cambio e il pedale della frizione.

Per percorsi cittadini o autostradali con caratteristiche "normali", i sistemi di ADAS (aiuto alla guida automatica) possono, con alcune limitazioni, permettere la guida "ONE PEDAL" dove un solo pedale può avviare e arrestare la vettura.

Vedremo come si evolverà questo aiuto alla guida semiautomatica e come verrà accolto dai guidatori, che purtroppo nella maggioranza dei casi hanno uno stile di guida troppo "disinvolto" e non accettano che sia la vettura ad imporre loro dei comportamenti più rispettosi del codice e non consenta loro una guida da circuito di Formula uno.

Paolo Revelli

DOMANDE / OFFERTE DI COLLABORAZIONE

Il testo pubblicato è stato redatto dall'inserzionista che si assume qualsiasi responsabilità per quanto asserito



FELLONI Davide
ingegnere

Via Leini, 4
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. 011.8005157

rif.230704_richiesta elenchi per collaborazione professionale

Spett.le
Ordine Periti Industriali
Collegio Province Alessandria-Asti-Torino
Corso Unione Sovietica, 455
10135 Torino (TO)

Settimo Torinese, 04 luglio 2023

OGGETTO: Ricerca personale a scopo attività professionale presso ns. studio tecnico.

Io sottoscritto Davide FELLONI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, al numero 7581J, esercente la libera professione dall'anno 1998, avente studio in Settimo Torinese, via Leini n. 4, presento formale richiesta di inserimento nella Vs. newsletter per ricerca diplomati/periti – indirizzo elettrotecnico – a scopo collaborazione professionale finalizzata all'eventuale inserimento nel ns. organico.

Le figure ricercate dovranno possedere spiccate capacità di apprendimento ed attitudine al lavoro in gruppo. Requisiti essenziali: buona conoscenza dei fondamentali di progettazione degli impianti elettrici e del disegno tecnico in ambiente CAD.

Costituiscono titoli preferenziali sia le competenze acquisite nella progettazione di impianti elettrici, sia la conoscenza dei programmi MSOffice, Autocad.


Sede Operativa: Settimo Torinese.

Graditi curricula vitae con fototessera, recapito telefonico e autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo mail staffdf@strosselli.it

Dichiaro sin d'ora che la privacy dei dati da Voi forniti sarà tutelata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, con riferimento al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

In attesa di Vs. gradito riscontro, ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti

Davide ing. Felloni


RECAPITI:

- tel ufficio: 011.8005157;
- e-mail: staffdf@strosselli.it

CONSIGLIO dell'ORDINE per il QUADRIENNIO 2022-2026

Presidente: Pietro Umberto Cadili Rispi	Consiglieri: Luciano Ceste	Enzo Medico
Segretario: Sandro Gallo	Mauro Le Noci	Marco Palandella
Tesoriere: Aldo Parisi	Vincenzo Macrì	Loris Patrucco

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

Commissione	Coordinatore	Riunione
Ambiente e Chimica	Mauro Le Noci	Su convocazione
CTU Forense	Marco Palandella	3° giovedì di gen-apr-lug-ott, ore 18:00
Elettrotecnica Automazione Elettronica	Sandro Gallo	3° martedì del mese, ore 18:00
Giovani	Pietro Umberto Cadili Rispi	Su convocazione
Igiene sicurezza e prevenzione incendi	Vincenzo Macrì	1° giovedì del mese, ore 18:00
Scuola e università	Pietro Umberto Cadili Rispi	Su convocazione
Termotecnica	Luciano Ceste	1° martedì del mese, ore 18:00
Formazione continua	Diego Biancardi Pietro Umberto Cadili Rispi Sandro Gallo Paolo Giacone Mauro Le Noci Vincenzo Macrì	Su convocazione

RAPPRESENTATI PRESSO ENTI COMITATI E ASSOCIAZIONI

INAIL	Mirko Bognanni Enzo Medico Paolo Giacone	Alessandria Asti Torino
VVF	Mirko Bognanni, Marco Palandella Luciano Ceste, Enzo Medico Vincenzo Macrì Pietro Umberto Cadili Rispi	Alessandria Asti Torino Direzione Regionale
ASL	Marco Palandella Enzo Medico Mauro Le Noci	Alessandria Asti Torino
CCIAA	Marco Palandella Enzo Medico Mauro Le Noci	Alessandria Asti Torino
CCIAA Torino Commissioni Prezzario 2024-2026	Loris Patrucco Marco Basso, Francesco Petraglia Loris Patrucco, Francesco Petraglia Marco Basso, Enrico Fanciotto Marco Basso, Enrico Fanciotto, Paolo Molino, Francesco Petraglia Italo Bertana, Gabriele Filannino, Antonio Fortuna, Claudio Nigro Oscar F. Barbieri, Natalino Pretto	C1 – Opere Edili C3 – Affini C4 – Serramenti C5 – Imp. Igienico Sanitari e Tubazioni C6 – Imp. Antincendio e Climatizzazione C7 – Impiantistica Elettrica e Ascensori C11 – Sicurezza
CONSULTA	Marco Palandella Luciano Ceste, Enzo Medico Sandro Gallo	Alessandria Asti Torino
RPT	Walter Falchero	Federazione Piemonte
APIT-APITFORMA	Mauro Le Noci	Torino
CTI	Luciano Ceste	
UNI	Marco Palandella	
CEI	Italo Bertana Damiano Golia Andrea Molino Roberto Viltono Francesco Seri	